

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2392)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1975 (V. Stampato n. 3984)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

**di concerto col Ministro dei Trasporti**

(MARTINELLI)

**col Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 dicembre 1975*

---

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50,  
recante norme sulla navigazione da diporto

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti come segue:

« Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

Unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto.

Nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate.

Imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti.

Natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge.

È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadri delle vele di normale navigazione (escluse le vele di strallo e lo *spinnaker*) e la potenza del motore in cavalli è superiore a 2 ».

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

« Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbri-

ca costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per l'effettuazione delle prove.

Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

L'efficacia della omologazione può essere sospesa dalla autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione ».

## Art. 2.

All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

« Sono altresì considerati abilitati alla costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate, i "maestri d'ascia", già abilitati a costruire natanti da pesca e da traffico fino a 50 tonnellate.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I soci ordinari delle associazioni progettisti della nautica da diporto, riconosciute con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti, sono abilitati, previo esame da effettuarsi presso il Registro navale italiano — in base al programma stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti — a firmare i progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto e ad essere iscritti nei registri di cui all'articolo 275 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, ove abbiano i requisiti richiesti dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 278 del medesimo regolamento ».

## Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

« Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente non si applica la norma prevista dall'articolo 3, primo comma.

L'obbligo previsto dall'articolo 3, secondo comma, compete al presidente *pro tempore* dell'ente o associazione nautica ».

## Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

« Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

Tali registri sono tenuti dalle capitaneerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici della motorizzazione civile ».

## Art. 5.

L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti:

a) nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa;

b) nelle acque marittime, oltre le 6 miglia dalla costa.

La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alla lettera a) del comma precedente è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici della motorizzazione civile. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto, sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici marittimi minori a ciò delegati ».

## Art. 6.

I primi due commi dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alla lettera a) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.

La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera b) dell'articolo 8 è conforme

al modello approvato dal Ministro della marina mercantile ».

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta ogni due anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono, di massima, essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata da un ufficio marittimo o della navigazione interna, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della navigazione interna che ne faccia richiesta entro il termine da questa stabilito ».

#### Art. 7.

L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.

Sono parimenti esclusi dall'obbligo richiamato dal comma precedente i natanti con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 4 metri quadrati.

Sono ugualmente esclusi dall'obbligo richiamato al primo comma del presente articolo le lance, le lancette, i canotti pneuma-

tici, nonchè i natanti di lunghezza non superiore a 6 metri, o muniti di apposito certificato attestante una stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, anche se provvisti di motore di potenza non superiore a 20 CV.

Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma del presente articolo possono navigare entro il limite di 1 miglio dalla costa, quelli di cui al secondo comma, possono navigare entro il limite di 500 metri dalla costa, e quelli indicati nel terzo comma entro il limite di 6 miglia dalla costa.

È in facoltà dell'autorità marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, e di stabilire i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la circolazione ».

#### Art. 8.

I primi due commi dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

« L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8 lettera a) è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.

L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale ».

All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza ».

## Art. 9.

L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« In occasione di regate organizzate dai circoli velici riconosciuti dalla Federazione della vela o dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana e di allenamenti collegiali e singoli autorizzati dai predetti circoli e in occasione di manifestazioni sportive indette dalla Federazione motonautica, per le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 e per i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, ammessi a parteciparvi, la navigazione è consentita oltre le 6 miglia; inoltre le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 sono autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne anche se sprovviste della licenza di cui allo stesso articolo 8.

In tutti i casi di cui al precedente comma dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione della vela e dalla Federazione motonautica per le imbarcazioni e natanti da regata ».

## Art. 10.

L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre:

a) i natanti di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;

b) i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purchè condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;

c) i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purchè condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;

d) i natanti a motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con



motore ausiliario, purchè condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18.

In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione è richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) e la relativa navigazione è consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria ».

#### Art. 11.

L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

*a*) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

*b*) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

*c*) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

*d*) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle Commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b*) e *d*) del

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento di esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del primo comma del presente articolo, sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti ».

## Art. 12.

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dal seguente comma:

« Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo ».

## Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorità marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 20, nonché le abilitazioni per la condotta dei motori previste dallo stesso articolo 20 ».

## Art. 14.

All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche agli ufficiali e personale

in congedo degli stessi corpi e qualifiche purchè in possesso dei requisiti fisici di cui all'articolo 25 ».

#### Art. 15.

Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'imposta del valore aggiunto è dovuta nella misura del 18 per cento.

#### Art. 16.

L'ultimo comma della nota alla tariffa allegato *E*) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa tutte le navi e imbarcazioni da diporto, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate a navigare nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa. Sono inoltre soggette alla tassa di cui al precedente comma le navi e imbarcazioni a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, qualora effettuino la navigazione nelle acque interne ».

#### Art. 17.

Dal 1° gennaio 1976 le unità da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle 6 miglia dalla costa, e quelle estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati internazionali, che stazionino in porti marittimi nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nei porti marittimi nazionali nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se di stazza lorda non superiore alle 50 ton-

nellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se superiori a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota è rispettivamente di lire 60 o di lire 75 per ogni tonnellata di stazza lorda.

La misura della tassa di cui al precedente comma è ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per due mesi nel periodo compreso fra giugno e settembre, e alla metà, qualora sia effettuato abbonamento per l'intero periodo da giugno a settembre. Per le unità da diporto nazionali l'abbonamento può essere annuale: in tal caso la tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella di cui al precedente comma. Per tutto il periodo dell'abbonamento la nave o imbarcazione può esercitare il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento.

Le unità estere non ammesse a trattamento uguale a quello delle unità nazionali sono soggette al pagamento del doppio delle tasse previste per le unità nazionali.

Le unità da diporto nazionali di cui al primo comma del presente articolo, qualora abbiano già pagato la tassa di circolazione non sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento.

L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unità da diporto nazionali dal pagamento della tassa di circolazione, anche quando tali unità effettuano la navigazione nelle acque interne.

Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della marina mercantile.

#### Art. 18.

Le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità per i tipi di navigazione indicati sui documenti stessi.

Le abilitazioni alla navigazione per le imbarcazioni da diporto rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge

conservano la loro validità, per i limiti indicati nei documenti stessi.

Per i titoli abilitativi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo è data facoltà agli interessati di chiederne la sostituzione con quelli previsti dalla presente legge, previo accertamento dei prescritti corrispondenti requisiti; le modalità per la detta sostituzione sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile.

#### Art. 19.

All'articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto ».

#### Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. È altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verificano, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie ».

## Art. 21.

Nella legge 11 febbraio 1971, n. 50, in luogo di « Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile », leggasi « Ministro dei trasporti », ed in luogo di « direzioni compartimentali, uffici provinciali ed ispettorati di porto della motorizzazione civile », leggasi « uffici della motorizzazione civile ».

## Art. 22.

La tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto, ammessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituita dalla seguente:

	LIRE
1. Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza . . . . .	30.000
2. Visite di accertamento e stazzatura navi di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	60.000
3. Stazzatura o ristazzatura imbarcazioni e navi e rilascio certificazioni . . . . .	5.000
4. Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni . . . . .	5.000
5. Visite periodiche ed occasionali navi . . . . .	15.000
6. Omologazione prototipi navi ed imbarcazioni e rilascio certificati di omologazione . .	100.000
7. Rilascio licenze . . . . .	2.000
8. Aggiornamento licenze . . .	5.000

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	LIRE
9. Omologazione prototipi motori e rilascio certificato di omologazione . . . . .	100.000
10. Collaudo di motore non omologato . . . . .	20.000
11. Rilascio certificato d'uso di motori . . . . .	2.000
12. Aggiornamento certificato di uso di motore . . . . .	5.000
13. Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni . . . . .	5.000
14. Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi . . . . .	30.000
15. Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori . . . . .	10.000
16. Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento) . .	2.000
17. Rinnovo licenze . . . . .	2.000
18. Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento . . . . .	2.000
19. Rilascio di un duplicato . .	2.000
20. Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione . . . . .	2.000

## Art. 23.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).

All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1974, n. 1154.